

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R. Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da n. 9 pozzi nei Comuni di Carignano e Moncalieri ad uso agricolo, chiesta dalla ditta Pautasso Paolo Società Semplice Agricola.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 12-59 del 05/01/2016:

"Il Dirigente
(... omissis ...)
DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Pautasso Paolo Società Semplice Agricola, C.F. (omissis) / P.Iva 10697800018, con sede legale in Comune di Carignano, B.ta Gorra n. 25 (codice utenza TO13079), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., da n. 9 pozzi nei Comuni di Carignano e Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

- Disciplinare di concessione: "(... omissis ...)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).